

ATTIVITÀ DI VENDITA DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI COMUNICAZIONE

Al Comune di RACALMUTO

Ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (art. 4), come modificato dall'art. 27, comma 1, del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito in legge 04/04/2012, n. 35.

IL SOTTOSCRITTO

Cognome _____ Nome _____

C.F.

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _____ Sesso: M F

Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

in qualità di:

titolare dell'omonima impresa agricola individuale:

Partita IVA (se già iscritto)

con sede nel Comune di _____ Provincia _____

Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____ Tel. _____

N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _____ CCIAA di _____

legale rappresentante della Società:

Cod. fiscale

Partita IVA (se diversa da C.F.)

denominazione o ragione sociale _____

con sede nel Comune di _____ Provincia _____

Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____ Tel. _____

N.d'iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____

titolare di permesso di soggiorno/carta di soggiorno (solo per cittadini stranieri)

rilasciato da Questura di _____

con n. in data ___/___/___ valido fino al ___/___/___

per il seguente motivo _____

che si allega in fotocopia.

Recapiti per comunicazioni:

Telefono _____ Fax _____

Telefono mobile _____ Fax _____

PEC _____

e-mail _____

Trasmette la comunicazione relativa all'esercizio di attività di vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli

A AVVIO ATTIVITA' DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

A1 SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE _____

A2 SU AREA PRIVATA IN LOCALE APERTO AL PUBBLICO _____

A3 SU AREA PUBBLICA SU POSTEGGIO _____

A4 TRAMITE COMMERCIO ELETTRONICO _____

Comunica che la vendita di cui sopra può essere immediatamente effettuata dalla data di invio della presente comunicazione al Comune, su area pubblica in forma itinerante, su area privata in area aperta al pubblico, mentre per la vendita su area pubblica mediante utilizzo di un posteggio occorrerà attendere l'assegnazione del medesimo.

C
O
M
P
I
L
A
R
E

I
N

S
T
A
M
P
A
T
E
L
L
O

SEZIONE A - AVVIO ATTIVITA' DI VENDITA

A1 - su area pubblica in forma itinerante

A2 - su area privata in apposito locale aperto al pubblico ubicato in

Comune di RACALMUTO

C.A.P. [][][][][]

Via, Viale, Piazza, ecc. _____ N. [][][]

Dati catastali dei locali: foglio _____ mappale _____ del N.C.T. del N.C.E.U. - eventuale subalterno _____

SUPERFICIE TOTALE DI VENDITA DELL'ESERCIZIO mq. [][][][]

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO mq. [][][][]

A3 - su area pubblica su posteggio (si allega domanda assegnazione posteggio)

sito nel mercato fiera isolato

in località _____ C.A.P. [][][][][]

Via, Viale, Piazza, ecc. _____ N. [][][]

A4 - commercio elettronico

SITO WEB: _____

SITO INDIVIDUALE

SITO COLLETTIVO SPECIFICARLO: _____

dei seguenti prodotti _____

ottenuti presso la propria azienda agricola mediante:

Coltura

Allevamento del bestiame

Selvicoltura

Attività connesse

dei prodotti sotto indicati non provenienti dalla propria azienda agricola:

permanente

nei seguenti periodi dell'anno:

dal ___/___/___ al ___/___/___ e dal ___/___/___ al ___/___/___

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000.

DICHIARA:

di essere imprenditore agricolo (art. 2135 del codice civile) e di essere iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio di _____

che il fondo è ubicato a _____ (___)

in Via _____

con un'estensione di _____ ove vengono praticate le seguenti colture _____

che per i locali di vendita di cui l'impresa agricola ha la disponibilità sono state rispettate le norme ed i regolamenti edilizi, urbanistici ed igienico sanitari;

che i locali sono di proprietà di _____, e per tali locali è stata rilasciata:

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (c.d. legge antimafia) (*In caso di società, compilare l'allegato A*);
- di essere consapevole che l'art. 4/8c. del D.lgs. 228/2001 prevede che qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 in materia di commercio;
- di essere a conoscenza che quanto segnalato può iniziare dalla data di ricezione della presente comunicazione da parte del Comune che deve concludere il procedimento di controllo entro 30 giorni e che, entro detto termine, può adottare, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi, fatta salva la possibilità di conformarsi alla normativa vigente;
- _____
- _____

ALLEGA:

- le seguenti attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ai fini delle verifiche di competenza dell'amministrazione comunale competente (regolarità urbanistica, edilizia, di destinazione d'uso, acustica, prevenzioni incendi, barriere architettoniche, smaltimento rifiuti, ecc...):

- le seguenti dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

- la seguente altra documentazione:

copia documento identità in corso di validità (nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata alla presenza dell'incaricato comunale addetto al ricevimento della comunicazione)

copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari)

domanda assegnazione posteggio

Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy)

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di essere stato informato che:

- i dati personali obbligatori acquisiti nell'ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali;
- le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed esterno;
- i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
- ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l'aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
- il titolare del trattamento dati del Comune di _____ è _____
- il responsabile del trattamento dati è _____

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante

Data _____

ALLEGATO B

Bollo
Euro
16,00

Al Comune di RACALMUTO
Settore VII°-Ufficio SUAP
92020 RACALMUTO (AG)

OGGETTO: Domanda per rilascio della concessione di posteggio (art.4/4c. del D.Lgs. 228/2001)

Il sottoscritto _____
a corredo dell'allegata Comunicazione, della quale la presente forma parte integrante, avendo intenzione di svolgere l'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 18/5/2001 n. 228,

CHIEDE

- l'assegnazione di un posteggio di mt. _____ x mt. _____ preferibilmente posteggio n. _____
- nell'ambito del mercato di _____
- nell'ambito della fiera di _____
- isolato _____

da utilizzare nel periodo dal _____ al _____

- l'assegnazione, volta per volta, di posteggi eventualmente non occupati dall'assegnatario;
nell'ambito del mercato di _____

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante

Data _____

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.**Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57****Articolo 4. Esercizio dell'attività di vendita.**

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, ovvero per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
- 4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
- 8-bis. In conformità a quanto previsto dall'art. 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
- 8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

L. 7 agosto 1990 n. 241

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

Articolo 19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia

(come modificata dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge 07/08/2015, n. 124).

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. (comma abrogato dal n. 14) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento).

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.